COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. **187**

DEL **05/05/2016**

OGGETTO : ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADITISTI D'ITALIA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE MONUMENTO AL PARACADITISTA UBICATO IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

L'anno **Duemilasedici** addì **cinque** del mese di **Maggio** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CIAMBELLA LISETTA	SI		DELLI IACONI ANTONIO	SI	
RICCI ALVARO		NO	TRONCARELLI ALESSANDRA	SI	
SARACONI RAFFAELA	SI		PERA' SONIA	SI	
BARELLI GIACOMO	SI				

Su proposta n. 214 del 18.04.016 del V. Sindaco Ciambella come emendata nel corso della seduta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto C.C. n. n. 144/2010, questa Amministrazione ha approvato Il Regolamento per la Disciplina delle Sponsorizzazioni e degli Accordi di Collaborazione";

Vista la nota del 14/07/2015 prot. n. 0037989 con la quale l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia sez. di Viterbo, e per essa il suo presidente Sig. Giovanni Bartoletti, ha inoltrato richiesta finalizzata a stipulare con il Comune un accordo di collaborazione per la gestione e la manutenzione del monumento ai caduti, ubicato in Piazza Martiri D'Ungheria.

Considerato il valore morale e sociale che riveste tale monumento eretto in ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria.

ID: 107417 del 06/05/2016 10:49:08
Delibera: 2016 / 187 del 05/05/2016
Registro: ALBO 2016 / 1209 del 16/05/2016

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 06/05/2016 14:32:56 Leonardo Michelini il 16/05/2016 09:32:25 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Che gli interventi che la Sezione intende realizzare sono quelli meglio di seguito elencati:

- **controlli periodici al fine di rilevare problemi all'impianto idrico ed elettrico ;**
- **pulizia periodica delle aree circostanti;**
- **pulizia periodica della struttura e della vasca , rimuovendo almeno 3 volte nel corso dell'anno i depositi melmosi ;**

Atteso inoltre che la Sezione si è dichiarata disponibile a coinvolgere negli interventi sopra descritti anche il personale individuato dal tribunale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, svolgendo quindi un servizio utile per il reinserimento nella società delle categorie più svantaggiate.
Che tutti gli interventi sopra descritti non comporteranno alcun onere per l'Amministrazione.
Che le condizioni dell'accordo sono quelle meglio individuate nel contratto che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e che si va ad approvare.

Ritenuto dover provvedere in merito
Visto il Testo Unico approvato con Dlgs del 18/08/2000 n° 267

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, stipulare con l'Associazione Paracadutisti d'Italia sezione di Viterbo e per essa in nome del suo presidente Sig Giovanni Bartoletti, un accordo di collaborazione per la gestione e la manutenzione del monumento ai caduti, ubicato in Piazza Martiri D'Ungheria., ai sensi dell' atto C.C. n. 144 del 5/06/2010.
Precisare che il contratto avrà durata di anni uno con decorrenza 1/05/2016 , e che lo stesso non comporterà alcun onere per l'Amministrazione .
Approvare conseguentemente lo schema di contratto, che in allegato al presente atto ne forma parte integrante.

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

ID: 107417 del 06/05/2016 10:49:08
Delibera: 2016 / 187 del 05/05/2016
Registro: ALBO 2016 / 1209 del 16/05/2016

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 06/05/2016 14:32:56 Leonardo Michelini il 16/05/2016 09:32:25 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

IL SINDACO
Ing. Leonardo Michelini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca Vichi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 05.05.2016

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale

Dr. ssa Francesca Vichi

ID: 107417 del 06/05/2016 10:49:08
Delibera: 2016 / 187 del 05/05/2016
Registro: ALBO 2016 / 1209 del 16/05/2016

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 06/05/2016 14:32:56 Leonardo Michelini il 16/05/2016 09:32:25 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADITISTI D'ITALIA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE MONUMENTO AL PARACADITISTA UBICATO IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

La deliberazione di Giunta Comunale n° 187 del 05/05/2016 è stata pubblicata all'albo pretorio online del Comune in data 16/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al 31/05/2016

E' comunicata ai capigruppo consiliari.

01/06/2016

Albo pretorio: Numero/anno 1209 / 2016 registrato il 16/05/2016

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la deliberazione di Giunta n° 187 del 05/05/2016 è stata pubblicata all'albo pretorio online del Comune dal 16/05/2016 al 31/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ID: 107417 del 06/05/2016 10:49:08
Delibera: 2016 / 187 del 05/05/2016
Registro: ALBO 2016 / 1209 del 16/05/2016

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Cristina Nocera il 07/06/2016 10:23:51 Paola Di Nardo il 01/06/2016 13:08:15 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Ministero della Giustizia

TRIBUNALE DI VITERBO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato ai presidenti dei tribunali la stipula delle convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015. per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che L'Associazione firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.ssa Maria Rosaria Covelli Presidente del Tribunale di Viterbo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia sezione di Viterbo (A.N.P.d'I. di Viterbo) nella persona del legale rappresentante il Presidente sig. Giovanni Bartoletti Giovanni nato il 14/05/1967 a Viterbo

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Il luogo prevalente presso il quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è collocato presso la sede dell'Associazione sita in Viterbo, Via San Pietro 72.
L'Associazione informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e l' avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Associazione le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:
Attività istituzionali previste dallo statuto associativo ed attività di volontariato (pulizia monumenti e zone limitrofe, manutenzione zone verdi, attività di segreteria e di manutenzione della sezione, ricerche storiche ecc.).
L'Associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il Programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Associazione, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Associazione garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Associazione, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'Associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Associazione comunicherà all'U.E.P.E il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo una volta acquisita , la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art 3, comma 6 del Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, approvato con Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'Associazione consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco delle Convenzioni stipulate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Il Presidente

Giovanni Bartoletti

Il Presidente del Tribunale

Maria Rosaria Covelli

Viterbo, 03/04/2017

INFORMATIVA PRIVACY DEL COMMITTENTE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Ragione Sociale
Indirizzo
Cod Fisc./Part. IVA

Gentile Sig.ra/Egregio Sig.,

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", all'art. 10 impone l'obbligo di informare l'interessato sui diversi elementi del trattamento, richiesta dalle autorizzazioni generali..
Per quanto attiene alla scrivente Impresa[1] *vi si adempie informando Lei ed i Suoi famigliari o conviventi (per i quali potremmo trattare dei dati solo su Sua richiesta) che:*

le finalità del trattamento
riguardano:

- *l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ad es.: calcolo e pagamento di compenso; applicazione della legislazione previdenziale, assistenziale e tributaria);*
- *la gestione del rapporto di collaborazione (ad es.: valutazione e monitoraggio delle attività);*
- *la gestione dell'eventuale contenzioso (ad es.: inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati; controversie giudiziarie);*
- *i servizi di controllo interno (ad es.: della sicurezza, dell'integrità del patrimonio);*

Il trattamento può in alcuni casi riguardare dati cosiddetti sensibili (art. 22, legge n. 675/96), in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (ad es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative). Si precisa che per poter trattare questi dati occorre il Suo consenso.

le modalità del trattamento
prevedono l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantirLe la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza previste dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318;

[1] Società, Studio, Ente.

i dati possono essere raccolti direttamente da Lei (art. 10, primo comma) o acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 12, primo comma, lettera c);

la natura del conferimento
dei dati personali può essere obbligatoria, qualora leggi, regolamenti o normative comunitarie lo stabiliscano;

la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
è l'impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali;

la diffusione e la comunicazione dei dati
i dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
- enti ed amministrazioni pubbliche;
- enti previdenziali ed assistenziali;
- banche ed istituti di credito;
- imprese d'assicurazione;
- società organizzanti seminari, corsi formativi;
- professionisti esterni, società e/o associazioni che ci forniscono servizio e/o consulenze (ad es.: calcolo ed elaborazione prospetto compenso);
- fondi pensione sia aperti che chiusi;
- autorità giudiziaria;
  altri soggetti previsti dagli artt. 10 e 13 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e/o integrazioni (ad es.: organizzazioni non governative, fondazioni, etc.);
- società di erogazione di servizi (ad es.: di mensa, di noleggio di autovetture, etc.);

i diritti dell'interessato
sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge ed in particolare Lei potrà: conoscere, in ogni momento, quali sono i dati acquisiti e come essi vengono utilizzati; farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento;

il titolare del trattamento
è la società _____, corrente in _____, via _____, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor _____, ivi elettivamente domiciliato;

_____

_____

(Luogo e data) (Timbro e firma)

CONSENSO

Egr.

_____

Io sottoscritta/o _____,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiaro di avere attentamente letta l'informativa che precede e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa

_____, li __/__/____

_____

(Firma leggibile)

_____[2]

_____

ed inoltre di :

☐ dare il consenso ☐ negare il consenso
al trattamento dei dati cosiddetti sensibili (art. 22, legge n. 675/96), in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, (*ad es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative*).

_____, li __/__/____

_____

(Firma leggibile)

_____[2]

_____

[2] Da firmare da parte dei famigliari maggiorenni o conviventi qualora al committente siano richieste prestazioni che li riguardano (es. detrazioni fiscali).

CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

* L'ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI D'ITALIA - SEZIONE DI VITERBO e per essa in nome del suo presidente Avv. Giovanni Bartoletti, denominato *COLLABORATORE*

E

* Il COMUNE DI VITERBO e per esso in nome del dirigente del III SETTORE Ufficio Patrimonio, Dott Luigi Celestini, domiciliato per la propria carica a Viterbo, Via Filippo Ascenzi n. 1, denominato *COMMITTENTE*

PREMESSO

- che la G.C. con proprio atto n. 187 del 05/05/2016 ha deliberato in merito all'accordo di collaborazione tra il Comune di Viterbo e L'Associazione Paracadutisti d'Italia Sezione di Viterbo, per la gestione e la manutenzione del monumento ai caduti ubicato in Piazza Martiri D'Ungheria;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione;
- che la committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare **a titolo gratuito** la propria prestazione in piena autonomia organizzativa ed operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente, pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio del collaboratore.

3. Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni:
   - **controlli periodici al fine di rilevare problemi all'impianto idrico ed elettrico;**
   - **pulizia periodica delle aree circostanti il monumento;**
   - **pulizia periodica della struttura e della vasca, rimuovendo almeno 3 volte nel corso dell'anno i depositi melmosi .**

4. Il collaboratore potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere comunque concordate tra le parti.

5. Il collaboratore, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse del committente.

6. La presente collaborazione avrà durata di anni uno a decorrere dal 1/05/2017 escludendo ogni tacita proroga. La committente comunicherà in forma scritta al collaboratore, almeno 20 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 30 giorni.

7. La parte denominata COLLABORATORE , dichiara di sollevare il Comune di Viterbo da qualsiasi responsabilità derivante dal presente accordo, e si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi:
responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni patrimoniali eventualmente arrecati al committente;
tutela giudiziaria se il rischio e' connesso con l'attività svolta dal collaboratore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 06/5/17

Il Committente
Dirigente del 3° Settore
Dott. Luigi Celestini

Il Collaboratore
Presidente A.N.P.d'I. Viterbo
Avv. Giovanni Bartoletti